



COMUNE DI TRESCORE CREMASCO

Provincia di Cremona

Prot 6960

ORDINANZA SINDACALE N. 03/2018 DEL 22 OTTOBRE 2018

ORDINANZA TEMPORANEA AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 4, DEL D.LGS 267/2000, IN MATERIA DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO URBANO LEGATI ALL'USO, IN AREE E SPAZI PUBBLICI, DEI PRODOTTI PIROTECNICI

IL SINDACO

PREMESSO che:

- in alcuni particolari periodi dell'anno, quali i giorni di "Halloween", di fine e inizio d'anno e è consuetudine diffusa l'impiego di prodotti pirotecnici, in strade e piazze ed altri spazi pubblici, così da provocare reclami da parte di molti cittadini per il disturbo che arrecano alla collettività e, talvolta, anche per i danni che conseguono al loro utilizzo. Detti prodotti, seppure di libera vendita, sono comunque potenzialmente idonei a causare danni materiali e fisici se non impiegati nel rigoroso rispetto delle regole precauzionali previste, in quanto contenenti sostanze esplosive atte a produrre effetti calorifici, luminosi; sonori, gassosi o fumogeni a seguito delle reazioni chimiche dei loro componenti;
- gli utilizzatori di detti prodotti risultano essere, di frequente, soggetti minorenni, che più facilmente sono indotti a non osservare le misure minime di sicurezza, stabilite al fine di evitare disturbo, pericolo e danno a se stessi ed alle persone, agli animali e alle cose, al di fuori dei casi, più gravi e preoccupanti, in cui l'impiego dei prodotti pirotecnici avviene proprio per tali finalità.

CONSIDERATO che:

- è necessario intervenire a contrastare l'impiego, nelle strade e negli altri luoghi pubblici dei prodotti pirotecnici, con un provvedimento, idoneo a contenere queste situazioni di disturbo, pericolo e danno alle persone, agli animali e alle cose che creano particolare allarme nei cittadini;
- è necessario, quindi, intervenire con un provvedimento di urgenza, proprio nei giorni di "Halloween", nonché di inizio e fine anno, dove maggiormente si potrà verificare l'utilizzo massivo di prodotti pirotecnici e similari, con evidente e grave pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, quali interessi da tutelare ai sensi del comma 4°, dell'articolo 54, del D.Lgs n. 267/2000;
- è necessario intervenire, anche al fine di facilitare l'intervento diretto della polizia municipale e delle forze dell'ordine, consentendo un'immediata sanzione, fermo restando l'avvio dell'iter per quanto previsto in sede penale.

RITENUTO, pertanto, necessario adottare un'ordinanza contingibile ed urgente al primario fine di tutelare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, quali interessi pubblici.

VISTO

- l'art. 54, comma 4, del d.Lgs. 267 del 18.08.2000;
- il D.M. 05.08.2008, all'art. 2, che attribuisce al Sindaco il compito di intervenire per prevenire e contrastare situazioni urbane di degrado o in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato.

ORDINA

A chiunque di non fare uso, in strade, piazze ed altri luoghi pubblici o privati aperti al pubblico, di prodotti pirotecnici, anche se di libera vendita, arrecando molestia o disturbo, ovvero causando situazioni di disagio, di pericolo e di danno alle persone, agli animali ed alle cose.

Ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs 267/2000, i trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 ad euro 500,00. All'accertamento della violazione consegue anche la sanzione accessoria amministrativa della confisca degli articoli pirotecnici, pure se legittimamente detenuti, da assicurarsi mediante il sequestro cautelare degli stessi, secondo le norme di cui agli articoli 13 e 20 della Legge n. 689 del 24.11.1981.

La presente ordinanza sindacale ha vigore dal **giorno 27.10.2018 a tutto il giorno 02.11.2018 e dal 31.12.2018 a tutto il 04.01.2019**. È fatto obbligo a chiunque di osservare il presente provvedimento. Le forze di polizia locale e le altre ad essa equiparate, oltre che gli altri funzionari comunali interessati, hanno l'onere di far applicare la presente ordinanza.

Si informa, infine che, avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso amministrativo avanti ai Prefetto di Cremona entro 30 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199. E' altresì ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 02.07.2010 n.104.

Trescore Cremasco, 22 ottobre 2018



IL SINDACO
Angelo Barbati